REGIONE SICILIANA
FONDO PENSIONI SICILIA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera n. 6 del 03.02.2014

"Approvazione Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6;

VISTO il decreto presidenziale 23 dicembre 2009 n.14 "Regolamento di attuazione del comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 recante norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana", pubblicato sulla G.U.R.S. 8 febbraio 2010 n.6;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165 ed in particolare quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e seguenti, in materia di criteri, requisiti, e procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contrati di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;

CONSIDERATO , in particolare, che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 6- bis dell'art. 7 del richiamato D.Lgs. 165/2001, occorre disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi in argomento;

VISTO inoltre, quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza";

ESAMINATA lo schema di regolamento proposto dalla Direzione del Fondo e ritenuto lo stesso conforme alle richiamate disposizioni di legge;

DELIBERA

1 – Di approvare, con decorrenza della data del presente provvedimento, il regolamento del Fondo in materia di criteri, requisiti, e procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contrati di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, di cui all'art. 7, comma 6, e seguenti D.Lgs. 30.03.2001, n.165, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Delibera.

Art. 2 – Il regolamento di cui all'art.1 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso all'Autorità di Vigilanza.

Il Presidente
(Dott. Fulvio Bellomo)

Il Direttore
del Fondo Pensioni Sicilia
(Greco)

P.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Fondo per il pagamento del trattamento
di quiescenza e dell'indennità di buonuscita
del personale regionale
FONDO PENSIONI SICILIA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

Art. 1 -	**Oggetto, finalità e ambito di applicazione**	**1**
Art. 2 -	**Presupposti per il conferimento degli incarichi**	**2**
Art. 3 -	**Requisiti per il conferimento degli incarichi**	**2**
Art. 4 -	**Procedure per il conferimento degli incarichi**	**3**
Art. 5 -	**Conferimento di incarichi senza procedura comparativa**	**3**
Art. 6 -	**Contratto di incarico**	**3**
Art. 7 -	**Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**	**4**
Art. 8 -	**Ripetizione servizi analoghi**	**4**
Art. 9 -	**pubblicità dell'affidamento degli incarichi**	**4**
Art.10	**Entrata in vigore**	**4**

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in conformità di quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dall'art. 3, comma 56, della legge 24.12.2007, n. 244.
2. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'Ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
3. La competenza all'affidamento degli incarichi (previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione) è dei dirigenti delle strutture intermedie di competenza
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
   a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
   b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso);
   c) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di legge (ad es. l'incarico per la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626), fermo

restando comunque l'obbligo di effettuare, in tali casi, una valutazione comparativa;

d) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente;
e) agli incarichi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
f) agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

5. Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità.

Art. 2 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) L'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente;
b) Il dirigente competente deve avere preliminarmente accertato, secondo le modalità ritenute più adeguate, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;
c) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con conferimento alle attività istituzionali attribuite dalla legge dal Fondo Pensioni Sicilia.

3. Ciascun dirigente della struttura intermedia predispone la proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione La proposta deve specificare l'obiettivo da conseguire, la professionalità necessaria, il tipo di incarico da conferire e il limite di spesa. Qualora l'incarico di collaborazione venga conferito con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, è necessario che il provvedimento, con il quale viene conferito l'incarico, ne dia atto espressamente**.**

Art. 3 – Requisiti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi regolati dal presente provvedimento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale) e aver maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Oltre al titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad albo professionale.

Art. 4 – Procedure per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure di comparazione di curricula professionali degli esperti, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguita da un eventuale colloquio con i candidati.
   Nei casi in cui si debba scegliere un libero professionista iscritto ad un albo oppure nei casi in cui il valore della prestazione non sia facilmente predeterminabile, l'incarico può essere conferito previa valutazione, in aggiunta al curriculum professionale, anche delle offerte economiche.
2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
   a) Avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da divulgare secondo le modalità ritenute più opportune e, comunque, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente. Nel caso di incarichi di importo superiore a €. 20.000,00 (iva e oneri accessori esclusi), l'avviso di selezione è altresì pubblicato per estratto su un quotidiano a diffusione regionale o locale;
   b) Procedura negoziata fra almeno tre soggetti. In tal caso viene inviata, ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti, una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 3.
3. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato o la lettera di invito contengono:
   a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
   b) i requisiti richiesti;
   c) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale, a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);
   d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
   e) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.
4. Il dirigente competente all'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi secondo l'ordine d'importanza della prestazione richiesta i curricula professionali, l'esito del colloquio e le eventuali offerte economiche, i cui esiti sono sottoposti, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Art. 5 – Conferimento di incarichi senza procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2 e 3, possono essere conferiti incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
   a) quando le procedure selettive di cui all'art. 4 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
   b) in caso di particolare, comprovata ed effettiva urgenza non imputabile all'ente, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure comparative di cui all'art. 4;
2. Qualora, in relazione al tipo di incarico da conferire, vi siano più soggetti in possesso dei requisiti, gli incarichi in via diretta debbono essere, di regola, conferiti secondo il criterio della rotazione.

Art. 6 – Contratto di incarico

1. Il dirigente stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa. I contratti devono contenere i seguenti elementi:
   a) generalità del contraente;
   b) l'oggetto della prestazione professionale;
   c) le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
   d) l'obbligo di provvedere alla esecuzione di eventuali adempimenti accessori qualora necessari per la prestazione principale;

e) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
f) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
g) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso.

2. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e dell'utilità che l'ente ne ricava. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.

3. La prestazione espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

Art. 7 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 8 – Ripetizione servizi analoghi

1. Per la ripetizione di servizi analoghi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 57, comma 5, lett. "b" del codice dei contratti.
Fermo restando che le condizioni di applicabilità delle superiori disposizioni dovranno essere espressamente richiamate nella procedura di selezione del contratto originario.

Art. 9 – Pubblicità dell'affidamento degli incarichi

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche in forma telematica, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.